

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N.054/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18.12.2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, F.C. BARI/LATINA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 83/Campionati Giovanili del 10.11.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari, ripristina il risultato conseguito sul campo di 2-1 nella gara su indicata ed infligge alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00

Dispone restituirsi la reclamo.

2. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. BARI/SALERNITANA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 40 del 10.11.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari riduce la sanzione dell'ammenda ad €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO CALC. GONZALEZ PABLO ANDRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 53 del 7.12.2015)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Gonzalez Pablo Andres, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. PERICO GABRIELE (SOCIETÀ A.C.

CESENA S.P.A.) SEGUITO GARA CROTONE/CESENA DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B – com. uff. n. 53 del 7.12.2015)

La C.S.A., accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e pertanto, rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B per le conseguenti valutazioni.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 18 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio